DG.14

Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per le Risorse Umane

Ai Direttori Generali

Ai Responsabili degli Uffici Speciali

Ai Responsabili delle Strutture di Missione

Ai Responsabili delle Strutture:
Staff *Raccordo con le Autorità di Gestione dei Fondi Europei e Responsabile P.R.A.* (50.03.93)

Ufficio del Datore di Lavoro (50.14.81)

Struttura tecnica di supporto O.I.V. (50.14.83)

Supporto al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (50.14.94)

Ai Responsabili delle Segreterie degli Assessori

Al Responsabile dell'Ufficio VI
degli U.D.C.P.

e, per conoscenza

All'Assessore alle Risorse Umane
Dott.ssa Sonia Palmeri

Al Vice Capo di Gabinetto
Avv. Michele Gerardo

Al Vice Capo di Gabinetto
Dott.ssa Maria Grazia Falciatore

Al Vice Capo di Gabinetto
Avv. Almerina Bove

LORO SEDI

Oggetto: DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34. *"Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19."*

In data 19 maggio 2020 è stato pubblicato sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 128 il decreto-legge in oggetto indicato, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Si riportano, di seguito, le disposizioni di maggiore interesse per il settore pubblico in materia di gestione del personale.

"*Art. 72 Modifiche agli articoli 23 e 25 in materia di specifici congedi per i dipendenti*

1. All'articolo 23 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Per l'anno 2020 a decorrere dal 5 marzo e sino al 31 luglio 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a trenta giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi 10 e 11, per i figli di eta' non superiore ai 12 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale e' riconosciuta una indennita' pari al 50 per cento della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.";

b) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. In aggiunta a quanto previsto nei commi da 1 a 5, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori di anni 16, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attivita' lavorativa o che non vi sia altro genitore non lavoratore, hanno diritto di astenersi dal lavoro per l'intero periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attivita' didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennita' ne' riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro."

[c) al comma 8, le parole "un bonus" sono sostituite dalle seguenti: "uno o piu' bonus" e le parole "600 euro" sono sostituite dalle seguenti: "1200 euro" ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il bonus e' erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. La fruizione del bonus per servizi integrativi per l'infanzia di cui al periodo precedente e' incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido di cui all'articolo 1, comma 355, legge 11 dicembre 2016, n.232, come modificato dall'articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre 2019, n. 160."

d) al comma 11, le parole: "1.261,1 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "1.569 milioni di euro".]

2. All'articolo 25 del citato decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: "1000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "2000 euro";

b) il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. Il bonus di cui al comma 3 e' riconosciuto nel limite complessivo di67,6 milioni di euro per l'anno 2020".

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 676,7 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Per effetto del richiamo operato dall'art. 25 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 - convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 - all'art. 23 del medesimo decreto, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7, le disposizioni contenute nell'art. 72, comma 1, lett. a) e b), del decreto legge n. 34/2020 in esame possono ritenersi applicabili anche ai lavoratori dipendenti del settore pubblico.

Pertanto, a decorrere dal 5 marzo 2020 e fino al 31 luglio 2020 anche i lavoratori dipendenti del settore pubblico con figli di età non superiore a 12 anni hanno diritto a fruire dello specifico congedo previsto dall'art. 23 citato per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a trenta giorni. Per il suddetto congedo è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo; i periodi di congedo sono coperti da contribuzione figurativa.

E'confermato che il limite di età dei 12 anni non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

La fruizione del congedo in questione è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di trenta giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro

genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

L'art. 72, comma 1, lett. b) sostituisce il comma 6 dell'art. 23 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 - convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sicché, in aggiunta al congedo previsto dalle disposizioni già esaminate, i genitori con figli minori di anni 16*, "a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attivita' lavorativa o che non vi sia altro genitore non lavoratore, hanno diritto di astenersi dal lavoro per l'intero periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attivita' didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennita' ne' riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro."*

L'ultimo capoverso del comma 1 dell'art. 25 del DL 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge 27/2020, prevede che "**Il congedo e l'indennità di cui al primo periodo non spettano in tutti i casi in cui uno o entrambi i lavoratori stiano già fruendo di analoghi benefici".**

Si rinvia alla nota circolare n. 167709 del 18/03/2020 per quanto concerne le indicazioni operative e la modulistica utilizzabile per le relative comunicazioni.

Art. 73 Modifiche all'articolo 24 in materia di permessi retribuiti ex articolo 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104 1.

All'articolo 24 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 1, dopo le parole "aprile 2020" sono aggiunte le seguenti: "e di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020.".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 604,7 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Per effetto della suddetta disposizione, viene pertanto confermata l'estensione dei permessi in questione di ulteriori 12 giorni fruibili nei mesi di maggio e giugno 2020, in aggiunta ai giorni di permesso ordinariamente spettanti nei suddetti mesi (3 giorni a maggio, 3 giorni a giugno, più 12 giorni fruibili nei mesi di maggio e giugno 2020 per complessivi 18 giorni).

Art. 74 Modifiche all'articolo 26 in materia di tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato

1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole "fino al 30 aprile 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 luglio 2020";

b) al comma 5, le parole "130 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "380 milioni".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 250 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Resta, pertanto, confermata fino al 31 luglio 2020 la particolare tutela prevista dall'art. 26 del decreto cura Italia per i lavoratori dipendenti pubblici e privati portatori di handicap grave ovvero che versano nelle condizioni di rischio previste dalla norma (immunodepressione, esiti di patologie oncologiche o svolgimento di relative terapie salvavita), la cui assenza dal servizio, prescritta dalle competenti autorità sanitarie, è equiparata al ricovero ospedaliero.

Resta inteso che ulteriori e più puntuali indicazioni e/o chiarimenti potranno essere forniti a seguito di direttive e/o circolari emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica in ordine alle misure previste dal decreto-legge.

Il Dirigente U.O.D. 50.14.01
Dott. F. D'Ambrosio

Il Direttore Generale
Dott.ssa M. Messina

Firme autografe omesse ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993.